



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI ALL'ART. 40, CO. 2 DEL DECRETO LEGGE C.D. "SEMPLIFICAZIONE" (D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**DR. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- tenuto conto che, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (cfr. artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. n. 221/2012) e che la novella rende opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento;
- considerato che il recente Decreto Legge c.d. "Semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120) ha previsto:
- (art. 37) un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" (di fatto - in attesa dell'introduzione nel mercato di ulteriore tecnologie compatibile con il quadro europeo EIDAS di cui al regolamento n. 910/2014 - si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020;
- (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione dal registro delle imprese, prevedendo, il co. 1, il trasferimento della competenza a disporre la relativa cancellazione d'ufficio dal Giudice del registro al Conservatore del R.I. e il co. 2, un nuovo procedimento per la cancellazione delle società di capitali, in presenza di determinati presupposti ivi indicati;
- richiamato in particolare il disposto dell'art.40, comma 2 del citato D.L. n. 76 del 2020, che stabilisce che "per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso



deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività o l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

- rilevato, sulla base delle evidenze fornite dall'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Arezzo Siena, che la quasi totalità delle posizioni che presentano le condizioni indicate nella legge non hanno adempiuto al predetto obbligo ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso - nel tempo - i requisiti di legge anche alla data del presente provvedimento che è successiva a quella stabilita dalla legge del 1 ottobre 2020;
- dato atto che, al riguardo, può soccorrere l'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- visto altresì, l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che "(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- ritenuto che l'utilizzo delle forme alternative di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in luogo dell'utilizzo della raccomandata A/R per tutte le imprese che non sono dotate di un domicilio digitale (PEC) valido e pienamente operativo possa essere esteso anche alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'articolo 40, comma 2, del citato DL "Semplificazioni";
- ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, e con la probabilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;
- ritenuto, di dover esplicitare, in questo ambito, puntuali indicazioni relative al procedimento di cancellazione delle imprese iscritte nel Registro che presentano gli indici sintomatici che determinano la causa di scioglimento introdotta dall'articolo 40, co. 2 del D.L. "Semplificazioni" ritenendo altresì che l'omessa richiesta di iscrizione del proprio indirizzo di PEC entro il 1 ottobre 2020 sia un ulteriore elemento sintomatico dell'inattività dell'impresa interessata al pari dell'irreperibilità presso la sede legale;



- ritenuto, pertanto, che, per i provvedimenti del Conservatore inerenti il procedimento, qualora la società o gli amministratori non siano dotati di un domicilio digitale (PEC) valido e pienamente operativo risultante dall'INI-PEC, possa essere utilizzata come forma alternativa di comunicazione, in luogo della raccomandata A.R. la pubblicazione sul sito istituzionale, anche al fine di contenere i costi del procedimento, fatte comunque salve le comunicazioni con esito positivo effettuate al domicilio digitale dell'impresa e/o degli amministratori risultante dall'INI-PEC;
- Preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

## DETERMINA

- di dare avvio al procedimento di cancellazione previsto dall'art. 40, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Arezzo Siena nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009;
- di stabilire che l'avviso contenente la comunicazione di avvio del procedimento nonché l'elenco delle società che ne saranno di volta in volta destinatarie, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, rimanga affisso per almeno 60 giorni, all'albo on line camerale nella apposita sezione del sito istituzionale "Avvio procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali ai sensi del co. 2 dell'art. 40 della legge 120/2020" anche al fine di far decorrere il termine previsto dal comma 4 dello stesso art. 40;
- di procedere, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla iscrizione della determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 40;
- di procedere alla revoca del proprio provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, in caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, pervenuta nel termine di cui al precedente punto 2), nonché di ogni altro eventuale provvedimento conseguente o connesso;
- di provvedere, una volta decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente punto 2), in caso di mancata richiesta da parte degli amministratori diretta a comprovare l'esistenza della società e verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, alla cancellazione della società stessa dal Registro delle Imprese;
- di procedere con le medesime modalità di cui al precedente punto 1) a dare pubblicità del provvedimento di cancellazione della società dal Registro delle imprese, stabilendo un termine di 15 giorni per l'affissione, decorso il quale, senza che gli interessati abbiano proposto ricorso al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 della legge 120/2020, l'ufficio provvederà alla iscrizione della determinazione di cancellazione non opposta, ai sensi del comma 8 dell'art. 40 della legge 120/2020;
- di stabilire che la modalità pubblicitaria di cui al precedente punto 1) sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro



atto di natura provvedimentoale o infra procedimentale di cui alle disposizioni citate al n. 1 e ss. per le imprese che non hanno provveduto - in ottemperanza all'articolo 37 del D.L. "Semplificazioni" - all'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese entro la data di avvio del presente procedimento e i cui amministratori non abbiano un indirizzo pec attivo risultante dall'INI PEC;

- di stabilire che, per le imprese che invece abbiano un domicilio digitale pec attivo o i cui amministratori abbiano un domicilio digitale pec attivo risultante dall'INI PEC, la comunicazione di avvio del procedimento nonché ogni altra comunicazione prevista dall'art. 40 del D.L. 76/2020 avvenga in via telematica a tali indirizzi pec, in aggiunta alla pubblicazione sul sito che sarà comunque effettuata per tutte le società per le quali sussistano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 40.
- di pubblicare il presente atto all'albo camerale informatico

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)